



i.Sailing

STATUTO SOCIALE

Art. 1

Costituzione

In data 15 Settembre 2008 è stata costituita in Genova una società sportiva denominata "i.Sailing Associazione Sportiva Dilettantistica".

Art. 2

Fine Sociale

Scopo della Società è quello di promuovere, insegnare e praticare lo sport della vela, fornendo anche supporto logistico. I proventi della sua attività non possono essere ripartiti fra gli associati neppure in forma indiretta. La Società è apolitica e non ha scopi di lucro.

Art. 3

Sede della Società

La sede sociale è in Genova Via Nicola Fabrizi 2a/2 Genova

Art. 4

Colori e Guidone Sociale

I colori sociali sono: Rosso e Blu come riportato sul Guidone sociale e sul nome sopra stampati

Art. 5

Durata della Società

La Società ha durata illimitata. La stessa potrà essere sciolta solo con delibera dell'assemblea straordinaria appositamente convocata con la maggioranza prevista dall'art. 23. La stessa maggioranza deciderà a quali Associazioni Sportive, o Enti con analoghe finalità, si dovranno devolvere i beni della Società. E' tassativamente esclusa la loro attribuzione ai soci.

Art. 6

Categorie dei Soci

La Società, alla quale possono appartenere i cittadini italiani e stranieri, si compone delle seguenti categorie di soci: Onorari, Benemeriti, Vitalizi, Atleti, Cadetti/ Allievi ed Ordinari

Soci ONORARI sono coloro che a titolo di onore in considerazione del loro prestigio e dei meriti acquisiti in qualsiasi campo, su proposta del Consiglio Direttivo sono invitati dalla Assemblea a far parte della Società; non sono tenuti al pagamento del contributo di buon ingresso e della quota annua di associazione.

Soci BENEMERITI sono coloro che per benemerenze sportive o per particolari servizi o atti di liberalità a favore della Società su proposta del Consiglio Direttivo sono invitati dalla Assemblea a far parte della Società; non sono tenuti al pagamento della quota annua di associazione.

Soci VITALIZI sono coloro che abbiano versato - una tantum - un contributo pari almeno a venti volte la quota sociale annua dei soci Ordinari.

Soci ATLETI sono coloro che partecipano alla attività agonistica sociale e siano della stessa o da altra società tesserati alla Federazione Italiana Vela.

Soci ATLETI CADETTI/ALLIEVI sono coloro che appartengono alle fasce di età stabilite dalle autorità nazionali per l'ammissione alle scuole di vela e/o alla attività agonistica giovanile.

Sono Soci ORDINARI tutti i soci che non rientrano nelle categorie sopra elencate.

Art. 7
Ammissione dei Soci

Per essere ammesso a socio Ordinario ed Atleta il candidato deve presentare al Consiglio Direttivo domanda adeguatamente motivata.

Il Consiglio Direttivo vota a maggioranza l'ammissione del candidato: un voto contrario ne esclude tre favorevoli.

La domanda del Socio ATLETA CADETTO/ALLIEVO deve essere controfirmata da un genitore o da chi ne fa le veci.

Art. 8
Decorrenza e durata della qualifica di Socio

La qualifica di Socio decorre, per le categorie contribuenti, dal giorno in cui egli versa il contributo di buon ingresso e/o la quota sociale. Per le categorie esenti da contributo decorre dalla data di ammissione da parte degli Organi Sociali.

Per tutti la qualifica di Socio cessa, oltre che per le cause previste dagli art. 9 e 20, nel momento in cui rassegna le dimissioni

Art. 9
Provvedimenti a carico dei Soci

Nei confronti dei soci che violino lo Statuto, i regolamenti interni, le delibere del Consiglio Direttivo o che tengano una condotta riprovevole o indecorosa, che compromettano con il loro comportamento il buon nome della Società, dei suoi Organi Sociali o di altri soci possono essere adottati provvedimenti disciplinari fino all'esclusione da Socio previa delibera del Consiglio Direttivo assunta con voti che rappresentino almeno i tre quarti dei suoi membri.

Prima di adottare un provvedimento disciplinare il Consiglio Direttivo deve invitare il Socio a presentare nel termine di 15 giorni richiesta di udienza e/o memorie difensive.

Gli eventuali provvedimenti di sospensione e di esclusione sono comunicati al socio con lettera raccomandata.

Art. 10
Obblighi dei Soci

Il socio di qualsiasi categoria ha l'obbligo di osservare lo Statuto, i regolamenti interni, le decisioni dell' Assemblea e del Consiglio Direttivo. Dovrà inoltre collaborare per il raggiungimento dello scopo sociale di cui all'art. 2 dello Statuto.

Non potrà avvalersi della qualità di socio allo scopo di ritrarre vantaggi personali ancorché oggettivamente leciti.

I rapporti tra i soci devono essere improntati a reciproco rispetto.

Tutti i soci aventi diritto al voto rispondono personalmente e in solido, entro i limiti previsti dalla legge, di ogni e qualsiasi impegno, obbligo o responsabilità derivante agli organi dirigenti per l'attività legittimamente svolta in nome e per conto della Società in osservanza dei poteri loro conferiti dallo Statuto e dall' Assemblea.

Art. 11
Diritti dei Soci

Tutti i soci amministrativamente in regola hanno diritto a:

fregiarsi del distintivo della Società e alzare il guidone sociale sulle proprie imbarcazioni, frequentare la sede sociale e usarne gli impianti e le attrezzature nel rispetto dei regolamenti interni e delle disposizioni del Consiglio Direttivo, ricevere tutta la possibile assistenza per l'attività sportiva da essi svolta e, ad eccezione dei soci appartenenti alle categorie Cadetti/Allievi, votare alle Assemblee ed essere eletti a far parte degli organi sociali nel rispetto delle condizioni di eleggibilità.

Art. 12
Numero massimo dei Soci

Il numero dei soci è illimitato salvo provvisorie restrizioni per ammissione di nuovi soci decise dall' Assemblea o, per motivi contingenti, dal Consiglio Direttivo.

Art. 13 Gli Organi Sociali

Gli organi che dirigono e amministrano la Società sono:

L'ASSEMBLEA DEI SOCI
IL CONSIGLIO DIRETTIVO
IL PRESIDENTE
La COMMISSIONE ELETTORALE

Art. 14 Assemblea dei Soci

L'Assemblea dei soci è l'organo sovrano della Società e ad essa competono le scelte di indirizzo sociale e sportivo.

L'Assemblea si distingue in "ordinaria" e "straordinaria".

L'ASSEMBLEA ORDINARIA viene convocata una volta l'anno, non oltre il mese di Aprile alla data stabilita dal Consiglio Direttivo, per l'approvazione del rendiconto economico - finanziario aggiornato al 31 dicembre dell' anno precedente, delle relazioni morale e sportive, per la discussione del preventivo di gestione per l'anno in corso ed, eventualmente, per deliberare su altri argomenti all' ordine del giorno nonché - nell'anno che precede quello delle elezioni degli organi sociali - per la nomina della Commissione Elettorale.

L'assemblea ordinaria è validamente costituita:

in prima convocazione ove siano presenti almeno i due terzi dei membri del Consiglio Direttivo ed un terzo, anche per delega, dei Soci aventi diritto al voto;

in seconda convocazione (almeno un'ora dopo la prima) ove siano presenti almeno la maggioranza dei membri del Consiglio Direttivo ed un quarto, anche per delega, dei Soci aventi diritto al voto.

L'ASSEMBLEA STRAORDINARIA può essere convocata, oltreché nei casi previsti dalla legge e dal presente Statuto, in qualsiasi momento per deliberare su questioni di straordinaria importanza e urgenza, dal Consiglio Direttivo, dal Presidente o, con richiesta motivata e sottoscritta, da almeno un terzo dei soci aventi diritto al voto.

L'assemblea straordinaria è validamente costituita:

in prima convocazione ove siano presenti almeno i due terzi dei membri del Consiglio Direttivo ed i tre quarti, anche per delega, dei Soci aventi diritto al voto;

in seconda convocazione (almeno un'ora dopo la prima) ove siano presenti almeno la maggioranza dei membri del Consiglio Direttivo ed i due terzi, anche per delega, dei Soci aventi diritto al voto.

L'avviso di convocazione dell' Assemblea deve essere pubblicato sul sito almeno quindici giorni prima della data fissata per l' assemblea stessa.

Hanno diritto al voto soltanto i soci amministrativamente in regola con il pagamento della quota sociale e dei servizi per l'anno in corso.

Il Presidente ed il segretario delle Assemblee vengono nominati tra i soci presenti aventi diritto al voto. Le deliberazioni vengono assunte normalmente per alzata di mano a maggioranza semplice, salvo la più larga maggioranza richiesta per le delibere di cui dall'art. 23.

I verbali devono essere sollecitamente trascritti sul libro dei verbali di assemblea, sottoscritti dal Presidente e dal Segretario dell' Assemblea e conservati agli atti.

Agli effetti della votazione è consentito ai soci aventi diritto al voto, di portare un numero di deleghe pari al 5% dei soci aventi diritto al voto calcolato in difetto, con un minimo di una.

Art. 15 Il Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è composto dai primi 5 membri che hanno superato il 10% dei voti validamente espressi mediante votazione segreta con le modalità indicate dall'art. 18. Esso dura in carica quattro anni in coincidenza con il quadriennio olimpico.

Le cariche del Consiglio Direttivo sono incompatibili con rapporti a carattere continuativo retribuiti dalla Società .

Non appena insediato il nuovo Consiglio Direttivo deve assegnare tra i suoi componenti, con votazione a maggioranza semplice, i seguenti incarichi conferendone i relativi poteri:

n. 1 Presidente;

n. 1 Vice Presidente che coadiuva il Presidente e, in caso di sua assenza, lo sostituisce;

Il Consiglio Direttivo potrà assegnare altri incarichi a singoli Consiglieri.

Il Consiglio Direttivo decide in merito all' ordinaria ed alla straordinaria amministrazione, organizza la Società applicando lo Statuto e le delibere dell' Assemblea, redige i regolamenti interni, predisponde i rendiconti economico-

finanziari, decide in merito a questioni di carattere disciplinare e tutela dei diritti della Società e dei suoi componenti nei confronti di terzi.

Il Consiglio Direttivo ha la facoltà di assegnare particolari incarichi a qualsiasi socio e di istituire commissioni consultive.

Il Consiglio Direttivo si riunisce di norma una volta al mese anche in teleconferenza o via internet. Può essere altresì convocato dal Presidente e dalla maggioranza dei Consiglieri.

Il Consigliere - che presenta le sue dimissioni, che incorra in provvedimenti disciplinari o che trascuri il suo incarico - può essere esonerato con voto della maggioranza dei Consiglieri. Al suo posto subentra il primo dei Soci non eletti che abbia raggiunto almeno un numero di voti pari al 10% dei voti validamente espressi. Nel caso in cui non vi siano soci eleggibili si procederà alla nomina del o dei consiglieri da sostituire mediante cooptazione da parte del consiglio stesso.

Perché le riunioni siano valide occorre che: siano state regolarmente convocate; vi partecipino almeno 3 consiglieri.

Le decisioni vanno assunte a maggioranza semplice dei presenti, in caso di parità sarà determinante il voto del presidente o in caso di sua assenza del vice presidente.

I verbali delle riunioni del Consiglio Direttivo devono essere redatti contestualmente, sottoscritti dal Presidente del consiglio e da un consigliere e resi noti ai soci mediante pubblicazione sul sito internet.

Art. 16 **Il Presidente**

Il Presidente rappresenta la Società, sovrintende alla sua ordinaria amministrazione e organizzazione, convoca e presiede le riunioni di Consiglio Direttivo, convoca l'Assemblea straordinaria.

Il suo voto determina la maggioranza. Può assumere provvedimenti urgenti da sottoporre a ratifica del Consiglio Direttivo.

Art. 17 **La Commissione Elettorale**

La Commissione Elettorale è composta da tre membri e due supplenti nominati dalla Assemblea ordinaria nell'anno che precede le elezioni; assume le sue funzioni entro il mese di settembre e rimane in carica quattro anni in coincidenza con il quadriennio olimpico.

Nella sua prima riunione convocata dal Presidente della Società elegge fra i suoi componenti il proprio Presidente.

La Commissione Elettorale deve:
effettuare le necessarie consultazioni, redigere e pubblicare sul sito sociale ed esporre in bacheca entro la data dell'assemblea annuale un elenco di almeno 10 nominativi candidati al Consiglio Direttivo, organizzare le elezioni, effettuare gli scrutini e proclamare al termine degli stessi gli eletti. Lo svolgimento di tali operazioni viene verbalizzato e pubblicato sul sito internet.

Della Commissione Elettorale non possono far parte i membri degli organi dirigenti in carica.

Nel caso di dimissioni di uno dei suoi componenti il Consiglio Direttivo, con voto a maggioranza, chiamerà in sua sostituzione un altro socio.

Art. 18 **Elezioni del Consiglio Direttivo**

I membri del Consiglio Direttivo vengono eletti tra i nominativi inseriti in una lista redatta dalla Commissione Elettorale e pubblicata sul sito.

Le elezioni si tengono durante l'assemblea ordinaria dell'anno successivo a quello Olimpico mediante il deposito della scheda elettorale in un'urna appositamente predisposta dalla commissione elettorale e scrutinati dalla stessa entro i due giorni successivi all'assemblea stessa.

Hanno diritto di voto tutti i soci in regola con i pagamenti della quota associativa per l'anno in corso.

Agli effetti della votazione è consentito ai soci aventi diritto al voto, di portare un numero di deleghe pari al 5% dei soci aventi diritto al voto calcolato in difetto, con un minimo di una.

I votanti possono indicare fino ad un massimo di cinque nominativi, scegliendoli fra i soci compresi nella lista predisposta dalla Commissione Elettorale. I soci, che hanno riportato il maggior numero di voti comunque non inferiore al 10% dei voti validamente espressi, sono nominati consiglieri. A parità di voti sarà eletto il candidato con maggiore anzianità sociale.

Art. 19

L'anno amministrativo

L'anno amministrativo inizia il 1 ° gennaio e termina il 31 dicembre.

Art. 20

Pagamenti per quote e servizi

Il consiglio Direttivo fissa entro il mese di ottobre dell' anno precedente alla loro entrata in vigore e pubblica sul sito internet e/o espone in bacheca le quote di buono ingresso, le quote annuali delle varie categorie di soci ed il listino per tutti i servizi messi a disposizione dei soci con le relative date di pagamento. Il socio che entro il termine di trenta giorni dalle scadenze di pagamento delle quote o dei servizi, non avrà effettuato i versamenti dovuti verrà invitato, per lettera, a regolarizzare la sua posizione amministrativa. Dopo ulteriori trenta giorni, se ancora moroso, perde definitivamente il diritto agli stessi e la qualifica di soci.

Art. 21

Accettazione delle direttive del CONI e delle Federazioni

L'associazione accetta incondizionatamente di conformarsi alle norme e alle direttive del CONI, nonché ai regolamenti delle federazioni di appartenenza; s' impegna ad accettare eventuali provvedimenti disciplinari che gli organi competenti delle Federazioni dovessero adottare a suo carico, nonché le decisioni che le autorità federali dovessero prendere in tutte le vertenze di carattere tecnico e disciplinare attinenti all' attività sportiva.

Art. 22

Rappresentanza legale e poteri

Il Presidente in carica è il rappresentante legale della Società.

Vacante la Presidenza la rappresentanza legale sarà assunta dal Vice Presidente. Nel caso di vacanza di entrambi il Consiglio Direttivo dovrà provvedere alla nomina di un nuovo Presidente da scegliersi fra i suoi membri.

Art. 23

Modifiche allo Statuto

Il presente Statuto può essere modificato dall' Assemblea straordinaria a tal fine convocata ove siano presenti almeno i tre quarti dei membri del Consiglio Direttivo ed i tre quarti, anche per delega, dei Soci aventi diritto al voto;

Art. 24

Rinvio ai principi generali di diritto

Per tutto ciò che non è espressamente stabilito dal presente Statuto valgono le norme dei regolamenti interni predisposti dal Consiglio Direttivo, le decisioni dello stesso nonché, per la miglior interpretazione delle norme qui espresse, i principi generali della legislazione in materia di associazioni non riconosciute o delle società in genere.